

REGOLAMENTO DELL' ATTIVITA' DI TATUAGGIO

approvato con D.C.C. n 17 del 10/03/2014

INDICE

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Abilitazione professionale e requisiti

Art. 3 – Luogo di svolgimento dell' attività

Art. 4 – Avvio dell' attività, cessazione, variazione, subingresso

Art. 5 – Contenuto della S.C.I.A.

Art. 6 – Modalità di trasmissione

Art. 7 – Inizio attività e termini del procedimento

Art. 8 – Responsabile Tecnico

Art. 9 – Divieti

Art. 10 – Sanzioni

Art. 1 – Definizione

1. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni, figure, scritte indelebili e perenni.
2. L'attività di tatuaggio è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti.

Art. 2 – Abilitazione professionale e requisiti

1. Per l'esercizio dell'attività di tatuaggio è necessario il possesso di una apposita qualifica professionale.
2. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si ottiene con il superamento di un esame preceduto dalla partecipazione ad un corso della durata di seicento ore.
3. L'esame ed il corso devono essere conformi alla normativa della Regione Toscana.

Art. 3 – Luogo di svolgimento dell'attività

1. Il luogo di svolgimento dell'attività deve essere conforme al regolamento D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R della Regione Toscana ed alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie.
2. E' vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio in forma itinerante o di posteggio.

Art. 4 – Avvio dell'attività, cessazione, variazione, sub ingresso

1. L'avvio, la cessazione e la variazione dell'attività di tatuaggio sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della L. 241/90 (S.C.I.A.) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.).
2. Il subingresso, il mutamento della compagine sociale o del regime societario, la variazione del legale rappresentante, il mutamento della denominazione sociale e la variazione del Responsabile Tecnico, sono soggetti alla mera comunicazione di cui all'art. 47 della L.R. Toscana 23 luglio 2009, n. 40 da effettuarsi al S.U.A.P. entro sessanta giorni.

Art. 5 – Contenuto della S.C.I.A.

1. La S.C.I.A. contiene l'attestazione di tutti i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti unitamente alle eventuali e necessarie asseverazioni. La S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'*articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Le

attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Art. 6 – Modalità di trasmissione

1. La S.C.I.A. e qualsiasi altra comunicazione ai fini del presente regolamento è da presentarsi in modalità esclusivamente telematica e si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dal S.U.A.P., necessari alla predisposizione e all'inoltro delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare la modalità della trasmissione via fax, della spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno o della presentazione diretta al protocollo dell'ente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati la cui trasmissione telematica non sia possibile, l'utente può presentarli separatamente, firmati digitalmente, su supporto informatico. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata.

Art. 7 – Inizio attività e termini del procedimento

1. L'attività di tatuaggio può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti contenuti nella S.C.I.A., nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del

pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4. Ai fini della presentazione della S.C.I.A. è utilizzata, se presente, la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi S.U.A.P. istituito con D.G.R. Toscana 7 marzo 2011, n. 129.

Art. 8 – Responsabile Tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designata almeno una persona fisica, in possesso della qualificazione professionale e di tutti i requisiti necessari, denominata "Responsabile Tecnico".

2. Il Responsabile Tecnico è individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa.

3. Ai fini dell'individuazione e della nomina del Responsabile Tecnico l'impresa può fare ricorso anche a soggetti non stabilmente inseriti in essa ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste.

4. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nella sede di esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

5. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto.

Art. 9 – Divieti

1. E' vietato eseguire tatuaggi ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

2. E' vietato eseguire tatuaggi ai minori di anni quattordici.

3. E' vietato eseguire tatuaggi in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

Art. 10 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza aver presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 ed è disposta la chiusura dell'attività.

2. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti formativi professionali necessari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 ed è disposta la cessazione dell'attività.

3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali o dei requisiti igienico-sanitari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed è disposta la chiusura dell'attività.

4. Chiunque esegua tatuaggi a minori di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. Chiunque esegua tatuaggi a minori di anni diciotto in assenza del consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. Chiunque esegua tatuaggi nelle sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
7. Chiunque eserciti l'attività in assenza del Responsabile Tecnico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. Chiunque eserciti l'attività in forma itinerante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.